



**AMBITO DISTRETTUALE N. 3 -
BRESCIA EST**

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Fregenevillo, Intorice, Capriano Del Colle, Castenedolo, Pieve,
Mazzano, Montona, Nardello, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Giorgio



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

- tra le azioni progettuali proprie della linea d'intervento citata è prevista l'azione C2 "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi"
- il Comune di Poncarale ha fatto pervenire all'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est in data 18.09.2025, una proposta gestionale, come da allegato che costituisce parte integrante dell'accordo, che permette la realizzazione dei laboratori esperienziali previsti dalla proposta progettuale relativamente alla dimensione occupazionale dei beneficiari;
- nello specifico il Comune mette a disposizione mediante contratto di comodato uno spazio adeguato da dedicare alla programmazione e realizzazione dei laboratori esperienziali, individuali e gruppalì ed in cui sarà collocata parte significativa della strumentazione tecnologica acquistata con risorse PNRR - Linea d'attività 1.2. L'equipe multidisciplinare incaricata dell'elaborazione dei progetti personalizzati collaborerà con il referente del Comune di Poncarale per la diffusione della potenzialità dei laboratori;
- l'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 3-Brescia Est, nell'ambito del riparto dei fondi assegnati sulla Linea di investimento 1.2 con verbale del CDA n. 42 del 22.09.2025 ha previsto lo stanziamento di € 30.000,00 da destinare al Comune di Poncarale per la realizzazione dell'attività sopra citate;

Tutto ciò premesso e considerato:

TRA

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale n. 3 - Brescia Est C.F. e P.I. 02803260989, con sede legale a Rezzato (BS), P.zza Vantini 21, rappresentata dal Direttore Signoroni Giacomo, di seguito indicato come **Soggetto Attuatore**

E

Comune di Poncarale

codice fiscale 80018630170 - P. Iva 01806080170, rappresentato dal funzionario comunale Pianificatore Chiara Vezzoli in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtù del decreto di affidamento di Responsabile di E.Q., emesso dal Sindaco di Poncarale in data 02.07.2025 protocollo generale n. 5641/2025 n. 05, atto che trovasi depositato agli atti del Comune e che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato, di seguito indicato come **Comune**

nel prosieguo indicati anche come "Parti",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e Finalità

Il presente Accordo:

1. disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta allegata destinate a supportare il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 1.2 Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 2, del PNRR;
2. definisce inoltre le procedure e gli obblighi relativi alla rendicontazione e al pagamento.

Art. 2 Premesse e definizioni

1. Le premesse e la proposta progettuale costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a. **Azienda:** Azienda Speciale Consortile Brescia Est, ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale (AST) n. 3 Brescia Est - **Soggetto attuatore;**
 - b. **Comune:** Comune di Poncarale - **Ente esecutore;**
 - c. **Oggetto dell'Accordo:** quanto espresso all'articolo 1 del presente documento

Art. 3 Interesse pubblico comune alle parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare la collaborazione istituzionale per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Progetto finanziato in quanto essa permette di ottimizzare risorse, competenze e strutture già presenti sul territorio, massimizzando l'efficacia dell'intervento nel rispetto dei documenti programmatori di entrambe le amministrazioni.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, garantendo il raggiungimento degli obiettivi del Progetto e la relativa rendicontazione.



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

Art. 4 Compiti in capo all'Azienda

- I. Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Azienda, nella sua qualità di Soggetto attuatore del Progetto:
 - a) verifica che le attività poste in essere dal Comune per la realizzazione della attività siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b) cura il coordinamento delle attività di gestione, monitora lo stato di attuazione, nonché cura la rendicontazione e il controllo complessivo delle attività;
 - c) assicura tramite il personale dedicato al progetto PNRR 1.2 la corretta realizzazione delle attività laboratoriali all'interno dei locali individuati nel presente accordo e la collaborazione nella messa a rete delle attività di promozione;
 - d) mette a disposizione l'adeguata dotazione di dispositivi tecnici ed informatici acquisiti con risorse PNRR per le finalità del progetto.
 - e) garantisce il massimo e tempestivo supporto al Comune per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
 - f) cura la gestione del flusso finanziario proveniente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili al Comune le risorse finanziarie destinate all'attuazione.

Art. 5 Compiti in capo al Comune

- I. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune:
 - a) garantisce la realizzazione delle attività nel rispetto delle linee di indirizzo vincolanti dettate dall'Azienda, nonché della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, e in coerenza con la regolazione di settore;
 - b) garantisce all'Azienda la disponibilità dello spazio individuato (specificare) per tutta la durata del Progetto e dunque sino al 30/06/2026, impegnandosi alla stipula di un contratto di comodato d'uso di pari durata da stipulare con l'Azienda per la gestione dei servizi, come da schema di contratto che verrà redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici ed approvato in Giunta Comunale;
 - c) di provvedere a realizzare gli interventi meglio descritti nel paragrafo n. 3 di cui la relazione tecnica allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
 - d) di mettere a disposizione l'immobile oggetto di tale accordo entro e non oltre il 31/03/2026 salvo proroghe che si rendessero disponibili;
 - e) assicura la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, di un proprio conto di tesoreria dello Stato da comunicare su richiesta dell'Azienda, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11/10/2021;
 - f) riporta negli ordinativi di pagamento il codice CUP relativo al progetto di investimento, prevedendo altresì l'indicazione della missione e dell'intervento di progetto;
 - g) effettua i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione all'Azienda, attraverso la compilazione di apposite checklist di controllo di cui al successivo articolo 8, comma 2;
 - h) presenta all'Azienda la rendicontazione della spesa nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 7;
 - i) adotta misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - j) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Azienda degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
 - k) collabora all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Azienda, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 6 Obblighi e responsabilità delle Parti

- I. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità alla proposta allegata e con le scadenze previste, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.

Le Parti:

- a) sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità alla proposta progettuale ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto del presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

- b) si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- c) garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli, della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
- d) facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione europea e da ogni altro organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
- e) si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021.
- f) si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
- g) si impegnano all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 7 Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività del presente Accordo, il Soggetto attuatore trasferirà al Comune l'importo massimo di euro 30.000,00 (trentamila euro/00) come ristoro delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto riportato dalla proposta progettuale.
2. L'Azienda corrisponderà al Comune la somma prevista, a seguito di invio di nota di credito, con le seguenti modalità:
 - a) erogazione del 40% del finanziamento (€ 12.000,00): alla sottoscrizione del presente atto;
 - b) erogazione del saldo pari al 60% del finanziamento (€ 18.000,00): su presentazione di un rapporto finale sulle attività entro e non oltre il 30/06/2026;

Art. 8 Monitoraggio e rendicontazione delle spese

Il Comune dovrà produrre – con i tempi e le modalità che saranno indicati - i documenti necessari per la rendicontazione secondo le regole di gestione previste per l'Avviso 1/2022 PNRR.

Art. 9 Riduzione e revoca dei contributi

Nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione dell'intervento oggetto dell'accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento, il Comune si impegna a comunicare tempestivamente tali problematiche all'Azienda.

Art. 10 Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e regola i rapporti tra le Parti fino alla conclusione del progetto previsto per il 31/03/2026, e comunque al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per la chiusura del Progetto ed in ogni caso entro il 30/06/2026.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta di una delle Parti sorretta da comprovati motivi, nel rispetto della normativa Euro unitaria e nazionale di riferimento.
3. Successivamente alla conclusione e rendicontazione del Progetto PNRR, di cui al CUP sopra richiamato, le parti si impegnano ad incontrarsi per approfondire le prospettive per garantire la continuità dell'azione laboratoriale avviata con il presente accordo.

Art. 11 Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato/integrato, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione del Progetto, ivi incluso l'Intervento di cui all'art. 1, co. 2, lett. e), nel rispetto della normativa Europea e nazionale di riferimento.

Art. 12 Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

